

396899

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- 4 GIU. 1962

N. di prot. 3554
Off. Amm. vo

Brindisi, li _____

OGGETTO: Assegnazione alloggi in
locazione semplice-Legge 640 -

Al Sig. ra Maria Grazia Maglie
Via Muraghe lotto 12
S. Pietro Vernotico

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in via Muraghe lotto 12 Scala A Int. 3

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al Funzionario di questo Istituto che il giorno _____ dalle ore 9 alle ore 12 sarà presso la palazzina da consegnare.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di C/C. postale, il versamento della somma, di Lire £. 15.684- come appresso dovuta:

a)-mensilità di fitti e servizi dal 10-6-1962 al 10-7-1962
£. 1488 vano x vani 5 £. 2440-
b)-canone consumo acqua normale " 500
c)-contributo nelle spese di illuminazione scale.... " 150-
d)-I.G.E. 3.30% su a)..... 81-

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO..... £. 3.171

e)-deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto)..... " 4.513
f)-deposito spese contrattuali..... " 3000

Totale £. 15.684

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE

(Comm. com. te Ubaldo G. VALLARINO)

*Ball. n. 304
del 4-6-62 di
£ 15.684*

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

V E R B A L E d i C O N S E G N A
^^

Il sottoscritto _____
assegnatario dell'appartamento sito in _____
via _____ Lotto _____ Scala _____ Int. _____
nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara
di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in per-
fetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato
in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua
parte a regola d'arte e che tutti gli impianti ed accessori
sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

maglia maria

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---0---

Prot. n° 3881

Brindisi, li 19 GIU. 1962

Uff. Amm. vo

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Al Sig. ra Nache Mani Grazia
Via Menagio. Lot. n° 1-10-11
S. Pietro

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto
di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

N. 7263
RACCOMANDATA

Brindisi 12 Agosto 1961

AL COMANDO STAZIONE CARANINIERI

CAROVIGNO
S. PIETRO VERNOTICO (BRINDISI)

OGGETTO: Denuncia di abuso di alloggi del 1° lotto

di case a tipo popolare per la eliminazione del-

le abitazioni malgare (Legge 9.8.1954, n. 640) in

Carovigno - V.le Alessi di Gasperi
S. Pietro Vernotico - via Mesagne -

Il sottoscritto Comm. Com. te Ubaldo Vallarino, nella sua qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, avendo appreso che da ignoti è stato occupato abusivamente ^{me} (l'appartamento ^{quinta} n. 1 scala A del 1° lotto di case a tipo popolare per ^{la} eliminazione delle abitazioni malgare (Legge 9.8.1954, n. 640) in ^{Carovigno} S. Pietro Vernotico - ^{A. de Gasperi n° 54} via Mesagne - sporge formale querela, e tutti gli effetti di Legge contro ignoti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1931, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULAMENTO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo.

Parte da trattenerne in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(4) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziati (3) ed il

Sig. MAGLIE MARIA GRAZIA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

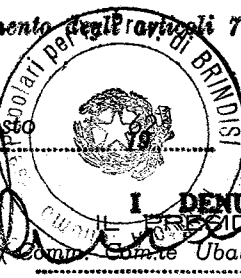
Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/3 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. PIETRO VERNOTICO-640

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2440 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962



I DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 30 AGO 1962 19 al N. 3380

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Centesimi

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
REGGENTE

(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.